



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Savona**

**VERBALE DI RIUNIONE**

ARGOMENTO	<b>Applicazione della L. 68/2015 – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell'ambiente</b>
-----------	---

PRESENTI	Dott. PELOSI Ubaldo
	Dott.ssa BUTTIGLIONE Cristiana
	Dott. CARUSI Vincenzo
	Dott. Ing. ZAOTTINI Pietro
	Sovr. C. BERRIOLO Gabriele
	Isp. GAGLIARDO Sabrina
	Dott.ssa PERTICI Manuela

DATA e LUOGO	30 luglio 2015 - ore 11.00 Procura della Repubblica c/o Tribunale di Savona – ufficio Dott. Pelosi
--------------	---

DOCUMENTI di RIFERIMENTO	ARPAL - Prime indicazioni operative per l'applicazione della parte Sesta-bis introdotta nel D.Lgs. 152/06 dalla L. 28 maggio 2015 n. 68
	L. 28 maggio 2015 n. 68
	Documento di approvazione del sistema Agenziale Consiglio Federale del 15/07/2015

L'incontro è stato richiesto dal Dott. Ing. Zaottini di ARPAL al fine di condividere con la Procura della Repubblica di Savona il documento predisposto da ARPAL nel quale vengono fornite alcune indicazioni circa l'applicazione della nuova Legge 68/2015 che introduce la Parte VI –bis al D.lgs. 152/06 avente titolo *Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell'ambiente*.

Dopo ampia disquisizione sull'articolato della nuova norma, i convenuti hanno individuato le seguenti principali tematiche.

- L'ambito di applicazione della norma (art. 318-bis) prevede che la stessa sia applicata ad ipotesi contravvenzionali previste dal D.lgs. 152/06 *che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*. La formula legislativa risulta di difficile comprensione in quanto non è chiara la definizione di danno. Infatti, se per definizione di danno si ricorre all'art. 300 c. 1 e c. 2 del D.Lgs. 152/06, lo stesso, per genericità e difficoltà di applicazione, mal si concilia con la volontà del Legislatore, sicuramente diretta a introdurre una nuova procedura di estinzione per tutta una serie di ipotesi contravvenzionali "minori", utile a sanare in breve tempo le irregolarità rilevate dall'organo di vigilanza, con l'effettiva finalità di prevenzione e protezione dell'ambiente.

Detta ambiguità di interpretazione della nozione di danno potrebbe portare a valutazioni soggettive da parte dell'organo accertatore mentre si ritiene necessario un comportamento omogeneo su tutto il territorio.

A tal proposito la Dott.ssa Pertici propone che il superamento di un valore limite di emissione possa ritenersi un pericolo concreto ed attuale di danno per la risorsa ambientale; il Dott. Carusi osserva che il concetto di danno potrebbe essere disgiunto dal superamento o meno di una soglia di emissione, come avviene nei casi in cui si applica l'art. 674 c.p..

In ogni caso si concorda a maggioranza che – vista l'incidenza proporzionalmente più vasta della nozione di danno ambientale di cui all'art. 300 D. Lgs. 152/2006, configurabile in relazione alle nuove ipotesi di delitti introdotti dalla legge n. 68/2015 – debba preferirsi una interpretazione il più possibile estensiva della norma di cui all'art. 318 bis, quando il danno sia solo potenziale, ossia circoscritto alla specifica realtà accertata, senza compromettere l'ambiente più vasto, inteso ex art. 300 D. Lgs. 152/2006.

Il Dott. Pelosi inoltre ritiene che:

- - poiché la disciplina degli art. 318 ss è disciplina di favore per l'indagato, si impone una interpretazione ampia del campo di applicazione della stessa; in presenza di contravvenzioni, l'organo accertatore dovrà applicare gli artt. 318 ss, dando giustificazione sulla ragione per la quale invece non proceda a imporre la regolarizzazione;

- - in quanto disciplina di favore, essa va applicata in primo luogo alle violazioni formali, ai reati a "condotta esaurita" oppure nei quali vi sia stato spontaneo adempimento, ossia casi in cui non sono possibili specifiche prescrizioni (ma resta possibile l'accesso alla oblazione);
- - soprattutto, in una interpretazione "finalisticamente orientata", essa va applicata in tutti i casi in cui l'illecito accertato possa essere rimosso negli effetti mediante le prescrizioni; in altri termini ove l'accertatore ritenga che con opportune prescrizioni la situazione verrà ripristinata entro i termini concessi e concedibili, dovrà dare applicazione alla disciplina (si è fatto l'esempio di deposito di rifiuti, eventualmente anche pericolosi, rimuovibili dal contravventore; ad avviso del Dott. Pelosi ciò può avvenire pure nel caso di superamento dei limiti di emissioni, ove regolarizzabili con specifici limitati accorgimenti entro i termini previsti dagli artt. 318 ss)
- - il caso di "danno" che rende inapplicabile la nuova disciplina ex art. 318 bis deve essere interpretato in senso restrittivo (cfr anche art. 300: deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima)

Il Sovr. C. Berriolo ritiene invece che la norma vada interpretata in maniera restrittiva, ovvero solo per violazioni di tipo formale, in ragione della difficoltà di definizione di danno o pericolo concreto ed attuale di danno.

- Le disposizioni della nuova norma si applicano ai procedimenti che sono stati iscritti al registro generale delle notizie di reato dopo il 29 maggio 2015 (data di entrata in vigore della L. 68/2015).
- La facoltà di prescrizione è in capo a tutti gli organi di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Considerata la possibile complessità nel formulare le prescrizioni specifiche ed idonee (che dovranno essere anche asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata), le stesse potranno essere formulate successivamente all'inoltro della notizia di reato alla Procura.  
Il Sovr. C. Berriolo esprime la propria perplessità sulla capacità, da parte di tutta la polizia giudiziaria individuata dalla norma, di esprimere valutazioni di carattere specialistico e quindi prescrizioni, sulla materia ambientale.
- Si ritiene non si debba escludere la possibilità da parte del contravventore di avvalersi della nuova norma qualora l'organo di vigilanza proceda senza applicare la procedura della prescrizione, in tal caso avanzando apposita istanza o memoria al P.M. procedente.
- ARPAL è anche ente competente ai fini della asseverazione tecnica delle prescrizioni; si ipotizza che tale facoltà possa essere individuata anche nelle Amministrazioni competenti in materia ambientale (Provincia, Comuni, Regioni), con interazione fra i citati enti e scambio informativo, previa autorizzazione dell'A.G., anche ai fini della formulazione della prescrizione.
- Ancorché la norma non preveda la comunicazione agli Enti competenti dei reati contravvenzionali riscontrati da parte dell'organo di vigilanza, si ritiene che la comunicazione debba essere effettuata per permettere agli Enti di poter procedere con gli atti di competenza (diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione). Nulla osta quindi alla comunicazione alle autorità, con autorizzazione in calce del PM o data una volta per tutte per tipologie di comunicazioni
- L'Ing. Zaottini chiede se nulla osta alla comunicazione da parte del Dipartimento ARPAL alla propria Direzione Scientifica a fini statistici delle eventuali richieste di asseverazione da parte di altri organismi di vigilanza e delle comunicazioni trasmesse da Pubblici Ministeri ai sensi dell'art. 318-quinquies. Il Dott. Pelosi ritiene anche in questo caso che nulla osta alla comunicazione alle autorità, con autorizzazione in calce del PM o data una volta per tutte per tipologie di comunicazioni.

## CONCLUSIONI

In conclusione si ritiene che, in assenza di indicazioni interpretative e/o integrative da parte del Legislatore sulle incertezze che la norma lascia, al momento sarà necessario valutare, caso per caso, la procedura da adottare nei casi di violazione di reati contravvenzionali di cui al d.Lgs. 152/06.

Data	31/07/2015
Verbalizzante	Dott.ssa Buttiglione
Copia a	Tutti i partecipanti via e-mail